

# LA SETTIMANA IN BREVE

**02**

## **Notizie**

### FISCALE

02

IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili

03

IMPOSTE DIRETTE - Redditi di lavoro dipendente - Redditi assimilati

04

IMPOSTE DIRETTE - IRES - Ammortamenti - Beni materiali

### AGEVOLAZIONI

05

AGEVOLAZIONI FISCALI - Aiuto per la crescita economica (ACE) - Super ACE

06

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CORONAVIRUS

### LAVORO

08

PREVIDENZA - Ammortizzatori sociali

### ATTIVITÀ FINANZIARIE

09

INTERMEDIARI FINANZIARI

**11**

## **Leggi In evidenza**

**12**

## **Scadenze**

# Notizie

Fiscale

## IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio – Trasferimenti mortis causa – Ammissibilità di un solo trasferimento (risposta interpello Agenzia delle Entrate 20.9.2021 n. 612)

Nella risposta ad interpello 20.9.2021 n. [612](#), l'Agenzia delle Entrate è tornata ad analizzare il disposto dell'[art. 16-bis](#) co. 8 del TUIR concernente il trasferimento delle rate residue della detrazione IRPEF spettante per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio.

### *Trasferimento dell'immobile oggetto di interventi*

L'[art. 16-bis](#) co. 8 del TUIR stabilisce il trasferimento delle quote residue di detrazione non ancora fruite nel caso in cui l'immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori venga trasferito (diverso è il caso dell'opzione prevista per la cessione della detrazione o il c.d. "sconto sul corrispettivo" di cui all'[art. 121](#) del DL 34/2020).

Il menzionato co. 8, in particolare, con riguardo alla detrazione IRPEF per interventi di recupero edilizio, stabilisce che:

- *"in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo tra le parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare"*;

- *"in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene"*.

Una norma sostanzialmente identica è recata dall'art. 9 co. 1 del DM 6.8.2020 "Requisiti", con riguardo all'ecobonus per interventi di riqualificazione energetica, la cui applicazione si estende anche al superbonus del 110% di cui all'[art. 119](#) del DL 34/2020 (circ. Agenzia delle Entrate 8.8.2020 n. [24](#), § 4).

### *Trasferimenti inter vivos*

In caso di vendita dell'immobile sul quale sono stati eseguiti interventi agevolati, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte si trasferisce automaticamente, per le rate residue, in capo all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare, salvo diverso accordo delle parti.

Nonostante le norme facciano riferimento alla "vendita", devono intendersi compresi tutti i trasferimenti di proprietà per atto tra vivi, compresi quelli a titolo gratuito (donazioni).

### *Decesso del contribuente*

Nel caso di "decesso dell'avente diritto" gli eredi possono subentrare al *de cuius*, nella spettanza delle quote non ancora fruite di detrazione "edilizia", soltanto a condizione che conservino la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

In altre parole, se l'immobile è locato o concesso in comodato a terzi, l'erede non può subentrare nella detrazione "edilizia", perché non ha la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

Se, invece, vi sono più eredi, qualora uno solo di essi abbia l'immobile a propria disposizione, la detrazione "edilizia" spetta per intero soltanto a quest'ultimo erede, perché gli altri eredi non hanno la detenzione materiale e diretta dell'immobile. Se, invece, la detenzione materiale e diretta dell'immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali.

Inoltre, poiché la norma statuisce che la detenzione materiale e diretta dell'immobile deve essere conservata, non è sufficiente che la condizione sia soddisfatta per il solo anno di accettazione dell'eredità, essendo invece necessario che risulti verificata anno per anno, con possibilità che, per alcuni anni, la corrispondente quota di detrazione residua non possa essere fruita dall'erede e che per altri possa invece essere fruita.

Se l'erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene decide di vendere o donare successivamente l'immobile in questione, le quote residue della detrazione non fruite (dall'erede) non si trasferiscono all'acquirente/donatario.

Allo stesso modo, come precisato nella risposta ad interpello [612/2021](#), in caso di decesso dell'erede che ha

acquisito le quote di detrazione non fruite dal *de cuius* che ha sostenuto le spese agevolabili, le quote residue non si trasferiscono al successivo erede.

La condivisibile conclusione cui giunge l'Agenzia delle Entrate, pertanto, è quella di consentire un solo trasferimento delle rate residue della detrazione ai sensi dell'[art. 16-bis](#) co. 8 del TUIR.

---

art. 16 bis co. 8 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 20.9.2021 n. 612

*Il Quotidiano del Commercialista del 21.9.2021 - "Possibile un solo trasferimento delle rate residue della detrazione edilizia" - Zeni*

---

## IMPOSTE DIRETTE

Redditi di lavoro dipendente - Redditi assimilati - Somme erogate per l'acquisto di servizi formativi - Rilevanza (risposta interpello Agenzia Entrate 21.9.2021 n. 619)

Con la risposta a interpello 21.9.2021 n. [619](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine al corretto regime fiscale da applicare alle somme erogate da una società - che si occupa di formazione - a titolo di ristoro delle spese sostenute per l'acquisto di servizi formativi, volti a favorire l'ingresso del beneficiario nel mondo del lavoro.

### *Fattispecie oggetto di interpello*

La società in questione si occupa di:

- formazione professionale sia in ambito aziendale sia extra-aziendale;
- formazione in materia di politiche attive del lavoro;
- servizi di sostegno alle idee imprenditoriali giovanili al fine di favorirne l'occupabilità, anche attraverso il riconoscimento di "carte" nominative (e non cumulabili con borse di studio o analoghi benefici erogati per la medesima finalità) che, costituendo un titolo di credito per l'interessato, permettono a quest'ultimo l'acquisto di percorsi di formazione e/o di specializzazione sia in Italia sia all'estero (alle condizioni definite dalla Provincia), nonché di servizi accessori (spese di viaggio, di vitto, di alloggio fuori Provincia, di trasporto locale con mezzi pubblici).

In particolare, gli interessati:

- anticipano la spesa per acquistare tali servizi;
- ricevono successivamente il rimborso tramite bonifico dalla società, dietro presentazione della relativa documentazione di spesa e nei limiti dell'importo spettante.

La società viene poi ristorata dalla Provincia di quanto erogato in sede di conversione in denaro del valore totale o parziale delle "carte".

### *Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente*

Secondo l'Agenzia delle Entrate, le somme erogate a titolo di ristoro delle spese sostenute per l'acquisto di servizi formativi costituiscono, per i beneficiari che li ricevono, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in quanto rientranti nella nozione di cui alla lett. c) dell'[art. 50](#) co. 1 del TUIR.

In base a quanto disposto dalla citata lett. c), sono da considerare redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente anche le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.

L'Agenzia arriva a tale conclusione richiamando quanto già precisato con:

- la C.M. n. [326/97](#) (§ 5.4), secondo cui rientrano nella nozione di "assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale" anche le erogazioni finalizzate all'occupazione futura del soggetto che li riceve (quindi anche le somme corrisposte per attività formative volte a favorire l'ingresso del soggetto nel mondo del lavoro);
- la ris. n. [365/2002](#), con la quale è stato precisato che i contributi a fondo perduto erogati in favore di soggetti impiegati in progetti di utilità collettiva della Regione, per il sostenimento dei costi relativi alla formazione che agevoli nell'inserimento nel mondo del lavoro grazie al miglioramento delle qualità e delle capacità professionali, rientrano nell'ambito dell'[art. 50](#) co. 1 lett. c) del TUIR.

### *Adempimenti*

Costituendo le somme erogate al beneficiario reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, si applica:

- per la determinazione del reddito, l'[art. 51](#) del TUIR;
- per le ritenute alla fonte e gli adempimenti del sostituto d'imposta, l'[art. 23](#) del DPR 600/73.

#### **Somme rimborsate alla società**

In accordo con quanto prospettato dal contribuente nell'interpello in commento, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che le somme che vengono rimborsate dalla Provincia non rappresentano reddito per la società, in quanto mera restituzione delle somme anticipate ai beneficiari.

---

art. 50 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 21.9.2021 n. 619

*Il Quotidiano del Commercialista del 22.9.2021 - "Erogazioni per acquistare servizi formativi assimilate a redditi di lavoro dipendente" - Negro - Silvestro*

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente" - Rivetti P.*

---

## **IMPOSTE DIRETTE**

**IRES - Ammortamenti - Beni materiali - Sospensione degli ammortamenti nel bilancio 2020 - Novità del DL 104/2020 convertito (DL "Agosto") - Deducibilità fiscale della quota di ammortamento sospesa (risposta interpello Agenzia delle Entrate 17.9.2021 n. 607)**

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 17.9.2021 n. [607](#) ha chiarito una delle principali problematiche applicative della disposizione derogatoria di cui all'[art. 60](#) co. 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito, che consente, sul piano civilistico, ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali, di derogare all'ordinario processo di ammortamento, sospendendo l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali nell'esercizio in corso al 15.8.2020.

La norma prevede, peraltro, l'obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e specifici obblighi di informativa in Nota integrativa.

Sotto il profilo fiscale, l'[art. 60](#) co. 7-quinquies del DL 104/2020 stabilisce che la deduzione della quota di ammortamento non effettuata "è ammessa", ai fini IRES, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli [artt. 102](#), [102-bis](#) e [103](#) del TUIR e, ai fini IRAP, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli [artt. 5](#), [5-bis](#), [6](#) e [7](#) del DLgs. 446/97 "a prescindere dall'imputazione al conto economico".

#### **Orientamenti della dottrina**

A fronte del dato letterale della norma, in dottrina si è sviluppato un ampio dibattito.

Secondo un primo orientamento, che si basava sul presupposto che la formulazione della norma risulta in linea con altre previsioni normative che impongono la deduzione delle quote di ammortamento (quali, in particolare, l'[art. 102](#) co. 2 del TUIR), la deduzione fiscale, nel periodo d'imposta 2020, della quota di ammortamento sospesa (attraverso una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi) avrebbe dovuto considerarsi obbligatoria.

A supporto di tale interpretazione si citavano le risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2021, secondo cui la "norma raccorda, da un punto di vista fiscale, la facoltà riconosciuta in sede contabile prevedendo, in particolare, che la mancata imputazione a conto economico nel 2020 della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità fiscale della stessa, la quale resta confermata a prescindere dall'imputazione a conto economico".

A tal riguardo, si ricorda che la deduzione extracontabile della quota di ammortamento relativa al 2020 determina un disallineamento tra valore contabile (maggiore) e valore fiscale (minore) del bene e la necessità di rilevare una passività per imposte differite.

Secondo un diverso orientamento, la deduzione in via extracontabile, nel periodo d'imposta 2020, della quota di ammortamento non imputata nel bilancio 2020 avrebbe dovuto, invece, essere considerata facoltativa, in modo analogo a quanto previsto ai fini civilistici (si veda, su tutti, norma di comportamento AIDC [212/2021](#)).

In questo caso, secondo la circ. Assonime 11.2.2021 n. 2 (§ 2), la quota di ammortamento eventualmente non dedotta nel 2020 dovrebbe essere dedotta in corrispondenza con il successivo stanziamento in bilancio e, cioè, al momento del recupero dell'ammortamento sospeso contabilmente, nel rispetto, per quanto riguarda l'IRES, dei coefficienti tabellari. Peraltro, ove la vita utile del bene fosse estesa a fronte della sospensione dell'ammortamento, l'adesione a tale tesi determinerebbe l'allungamento del piano di

ammortamento fiscale di un anno.

Tale conclusione sembrava, peraltro, coerente con il documento interpretativo OIC [9](#), che, pur non esprimendosi apertamente sul punto, ha precisato che l'applicazione della deroga "può" generare fiscalità differita, che deve essere contabilizzata secondo le disposizioni del documento OIC [25](#).

#### **Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate**

La risposta a interpello [607/2021](#) ha chiarito che, avendo riguardo al carattere eccezionale e alla funzione agevolativa delle disposizioni in commento, la locuzione di cui all'[art. 60](#) co. 7-quinquies del DL 104/2020 deve essere interpretata nel senso di consentire ai contribuenti la facoltà di dedurre le quote di ammortamento in esame, anche in assenza dell'imputazione a Conto economico.

Una diversa lettura, che presuppone il vincolo di dedurre gli ammortamenti, seppur sospesi ai fini contabili e monitorati mediante apposita riserva di patrimonio netto, incrementando le perdite fiscali di periodo (che, peraltro, ai fini IRAP non risultano riportabili nei successivi periodi d'imposta), ridurrebbe il beneficio teorico concesso alle imprese, gravando le stesse di ulteriori adempimenti (quali il monitoraggio della divergenza tra valore contabile e fiscale dei beni) a fronte della fruizione di una norma agevolativa.

---

art. 60 co. 7 bis DL 14.8.2020 n. 104

Risposta interpello Agenzia Entrate 17.9.2021 n. 607

*Il Quotidiano del Commercialista del 18.9.2021 - "Deduzione degli ammortamenti sospesi sempre facoltativa" - Latorraca*

*Il Sole - 24 Ore del 18.9.2021, p. 24 - "Ammortamenti sospesi, la deduzione fiscale è soltanto facoltativa" - Gavelli*

*Scheda n. 1112.04 in Agg. 5/2021 - "Sospensione degli ammortamenti nel bilancio 2020" - Latorraca*

## Agevolazioni

### AGEVOLAZIONI FISCALI

[Aiuto per la crescita economica \(ACE\) - Super ACE - Disposizioni attuative \(provv. Agenzia delle Entrate 17.9.2021 n. 238235\)](#)

Con il provv. Agenzia delle Entrate 17.9.2021 n. [238235](#) è stata data attuazione alle disposizioni dell'[art. 19](#) del DL 73/2021 sulla c.d. "super ACE", nella parte in cui esse consentono la trasformazione del rendimento nozionale in un credito d'imposta utilizzabile in compensazione nel modello F24. Le disposizioni attuative:

- fissano al 20.11.2021 il termine iniziale per l'invio all'Agenzia delle Entrate delle comunicazioni (c.d. "comunicazioni ACE") nelle quali si indica il credito da utilizzare in compensazione;
- concedono un lasso di tempo sino a 30 giorni perchè l'Agenzia comunichi l'accettazione o il diniego;
- prevedono l'utilizzo di modalità esclusivamente telematiche per l'invio delle comunicazioni;
- prevedono le attestazioni antimafia per i crediti di importo superiore a 150.000,00 euro.

#### **Quadro normativo (sintesi)**

Con l'[art. 19](#) co. 2 - 7 del DL 25.5.2021 n. 73 (conv. L. 23.7.2021 n. 106) il legislatore ha potenziato, in via transitoria, la disciplina dell'ACE, prevedendo che gli incrementi rilevati nel solo 2021 possano beneficiare di un coefficiente di remunerazione potenziato al 15% (in luogo dell'1,3% ordinario), pur se con un limite di 5 milioni di euro di incrementi agevolabili.

La base di calcolo dell'agevolazione è pari alla "variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente", e quindi in prima approssimazione alla differenza tra:

- la base ACE al 31.12.2021 (o al termine dell'esercizio 2021/2022);
- la base ACE al 31.12.2020 (o al termine dell'esercizio 2020/2021).

Il beneficio fiscale corrispondente alla "super ACE" è fruito dall'impresa, alternativamente:

- secondo le regole ordinarie dell'ACE, e quindi sotto forma di reddito detassato che va a ridurre la base imponibile IRES o IRPEF;
- quale credito d'imposta da utilizzare in compensazione, calcolato applicando al rendimento nozionale del 2021 le aliquote IRPEF o IRES ([art. 19](#) co. 3 del DL 73/2021).

### **Indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione**

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del *pro rata* delle spese generali di cui all'[art. 109](#) co. 5 del TUIR ([art. 19](#) co. 6 del DL 73/2021).

Il credito d'imposta deve, inoltre, essere indicato nella dichiarazione dei redditi.

### **Modalità e termini per l'invio delle "comunicazioni ACE"**

Le "comunicazioni ACE" sono inviate con modalità esclusivamente telematiche, direttamente dall'impresa o avvalendosi di un intermediario abilitato.

L'Agenzia delle Entrate rilascia, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto con le relative motivazioni.

Le comunicazioni possono essere inviate dal 20.11.2021 e sino al termine di scadenza ordinario della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (30.11.2022, per i soggetti "solari").

Le comunicazioni in questione possono essere inviate con riferimento a uno o più incrementi del capitale proprio (e non, quindi, alla totalità degli incrementi dell'anno); se vengono presentate comunicazioni successive, è necessario escludere dalla base di calcolo gli incrementi già riportati nelle comunicazioni già presentate.

Allo stesso modo, è possibile:

- rettificare una comunicazione già presentata (in tal caso, la comunicazione rettificativa sostituisce in toto quella originaria);
- rinunciare al credito d'imposta.

### **Contenuto delle "comunicazioni ACE"**

Il modello "Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta ACE" contiene:

- una prima sezione, nella quale si indicano i dati del beneficiario e si liquida il credito d'imposta;
- un quadro A, ove si riportano i dati richiesti dalla legislazione antimafia, se il credito eccede la soglia di 150.000,00 euro.

Il credito d'imposta è liquidato applicando al rendimento nozionale (a sua volta determinato moltiplicando gli incrementi del 2021 per il coefficiente del 15%) le aliquote IRPEF o IRES del soggetto richiedente. Ad esempio, in presenza di un conferimento dei soci a favore di una srl di 800.000,00 euro (casella "Variazione in aumento del capitale proprio"):

- il rendimento nozionale ammonta a 120.000,00 euro (800.000,00 x 15%);
- il credito d'imposta è quantificato in 28.800,00 euro (120.000,00 x 24%).

### **Modalità di fruizione del credito d'imposta**

Entro i 30 giorni successivi alla data di presentazione delle singole comunicazioni, l'Agenzia delle Entrate comunica ai richiedenti il riconoscimento, ovvero il diniego, del credito d'imposta.

Nel primo caso, la compensazione del credito nel modello F24 avviene utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione.

---

art. 19 DL 25.5.2021 n. 73

Provvedimento Agenzia Entrate 17.9.2021 n. 238235

*Il Quotidiano del Commercialista del 18.9.2021 - "Comunicazioni per la super ACE solo dal 20 novembre 2021" - Odetto*

*Il Sole - 24 Ore del 18.9.2021, p. 24 - "Ace al 15%, dal 20 novembre comunicazioni per il tax credit" - Gaiani*

*Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "ACE" - Alberti P. - Cissello A.*

---

## **CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CORONAVIRUS**

Contributi a fondo perduto e crediti d'imposta Coronavirus - Indicazione nei modelli REDDITI 2021 (risposta interpello Agenzia delle Entrate 20.9.2021 n. 618)

Con la risposta a interpello 20.9.2021 n. [618](#), l'Agenzia delle Entrate ha analizzato il trattamento fiscale di alcune misure agevolative e la loro indicazione nei modelli REDDITI e in particolare nel prospetto sugli aiuti di Stato, confermando in sostanza quanto già chiarito nei precedenti documenti di prassi.

### **Indicazione di specifiche misure**

L'Agenzia delle Entrate ricorda che per quanto concerne il contributo a fondo perduto di cui all'[art. 25](#) del DL 34/2020, il comma 7 dispone espressamente che lo stesso non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli [artt. 61](#) e [109](#) co. 5 del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Analoga disposizione è in sostanza prevista per il credito d'imposta di cui all'[art. 28](#) del DL 34/2020 (co. 6, secondo periodo), nonché per il credito d'imposta per le commissioni sui pagamenti elettronici di cui all'[art. 22](#) del DL 124/2019 (co. 4, ultimo periodo).

Per quanto concerne la compilazione dei modelli dichiarativi, rimettendo alle istruzioni disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate quanto non esplicitato, nella risposta a interpello n. [618/2021](#) si ricorda che nella "Tabella codici aiuti di Stato" posta in calce alle istruzioni dei modelli REDDITI sono espressamente ricompresi:

- codice 20 - Contributo a fondo perduto per i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", [art. 25](#) DL 34/2020;
- codice 60 - Credito d'imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, [art. 28](#) DL 34/2020;
- codice 58 - Credito d'imposta Commissioni per pagamenti elettronici, [art. 22](#) DL 124/2019.

Secondo l'Agenzia non sussiste quindi alcun dubbio interpretativo riguardo all'indicazione di tali misure.

Nonostante la risposta a interpello in commento non lo precisi, si ricorda che in relazione ai contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate (codici aiuto 20, 22, 23, 27, 28), che vanno indicati nel prospetto aiuti di Stato (cfr. [risposta](#) ai Garanti dei contribuenti 22.7.2021), nelle [FAQ](#) sugli aiuti di Stato è stato chiarito che non è richiesta l'indicazione dell'importo dell'aiuto nel prospetto aiuti di Stato.

### **Detassazione "generale" di contributi e indennità COVID**

Fermo restando il principio di carattere generale per cui concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF/IRES e del valore della produzione ai fini IRAP tutti i contributi per i quali la disciplina istitutiva non prevede esplicitamente la non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, l'Agenzia delle Entrate, nella risposta in commento, ribadisce che a norma dell'[art. 10-bis](#) del DL 137/2020 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP "i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati":

- in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (seppur diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza);
- da chiunque erogati;
- spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi;
- indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.

Pertanto, l'Agenzia afferma che, in linea di principio, "i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati" che soddisfano contestualmente tutti i suddetti requisiti rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione del menzionato [art. 10-bis](#) del DL 137/2020.

Per quanto concerne l'indicazione in dichiarazione degli ulteriori sussidi menzionati in istanza (es. contributi regionali), la risposta a interpello ricorda che l'[art. 1-bis](#) del DL 73/2021 ha abrogato il comma 2 dell'[art. 10-bis](#) del DL 137/2020, il quale prevedeva che la detassazione di cui al comma 1 fosse subordinata al Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.

La risposta [618/2021](#), riprendendo quanto già precisato dall'avvertenza 27.7.2021, ha affermato che "i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità non devono, quindi, indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d'impresa (i soggetti che compilano il quadro RF possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 84) e di lavoro autonomo, nei modelli REDDITI, e nei quadri di determinazione del valore della produzione, nel modello IRAP (i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi dell'[art. 5](#) del d.lgs. n. 446 del 1997 possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 16). Inoltre, i predetti soggetti non devono, neppure, compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli con i codici aiuto 24 (nei modelli REDDITI) e 8 (nel modello IRAP)".

### **Individuazione degli aiuti di Stato da indicare nel prospetto - Esclusione dall'interpello**

Nella risposta, l'Agenzia delle Entrate ha inoltre affermato che è esclusa dall'area di applicazione dell'interpello la richiesta relativa alla riconducibilità di un determinato sussidio nel novero degli aiuti di Stato da indicare nel relativo prospetto dei modelli REDDITI.

L'istruttoria richiederebbe infatti specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale, che rientrano nell'ambito operativo di altre amministrazioni.

art. 10 bis DL 28.10.2020 n. 137

Risposta interpello Agenzia Entrate 20.9.2021 n. 618

*Il Quotidiano del Commercialista del 21.9.2021 - "Detassazione generale dei contributi COVID fuori dal prospetto aiuti di Stato" - Alberti*

*Il Sole - 24 Ore del 21.9.2021, p. 40 - "Aiuti non fiscali fuori dal quadro RS del modello Redditi" - Gavelli G. Guide*

*Eutekne - Imposte Dirette - "Aiuti di Stato" - Alberti P.*

Contributi e crediti d'imposta Coronavirus nel modello REDDITI 2021 - Ulteriori chiarimenti

## Lavoro

### PREVIDENZA

[Ammortizzatori sociali - Lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS - Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa \(ISCRO\) - Presentazione della domanda di riesame \(messaggio INPS 22.9.2021 n. 3180\)](#)

Con il messaggio 22.9.2021 n. [3180](#), l'INPS è intervenuto con riferimento all'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), fornendo le istruzioni per la presentazione della domanda di riesame da parte dei liberi professionisti iscritti alla Gestione separata la cui istanza è stata respinta per non avere superato i controlli inerenti all'accertamento dei requisiti previsti.

#### **Destinatari dell'ISCRO**

L'ammortizzatore sociale in questione è stato introdotto in via sperimentale per il triennio 2021/2023 dall'[art. 1](#) co. 386-400 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) e può essere concesso ai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata ex [art. 2](#) co. 26 della L. 335/95, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui all'[art. 53](#) co. 1 del TUIR.

#### **Requisiti di accesso**

Secondo quanto previsto dall'[art. 1](#) co. 388 della L. 178/2020, i predetti liberi professionisti, per poter fruire dell'ISCRO, devono essere in regola con la contribuzione e muniti di partita IVA (per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale) attiva da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda.

È peraltro richiesto che i predetti soggetti non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie e non beneficino del reddito di cittadinanza.

La norma in questione prevede poi ulteriori requisiti di carattere reddituale. In sintesi, si richiede:

- un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti l'anno anteriore la presentazione della domanda;
- di aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145,00 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rispetto all'anno precedente.

#### **Fase istruttoria**

Come già indicato dall'INPS nella precedente circ. 30.6.2021 n. [94](#), la gestione dell'istruttoria delle domande ISCRO è completamente automatizzata ed è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste.

Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili nella sezione del sito [www.inps.it](http://www.inps.it) denominata "Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)", alla voce "Le mie ultime domande", nel dettaglio di ogni singola domanda.

#### **Termini di presentazione della domanda di riesame**

Con il messaggio n. [3180/2021](#) l'INPS fornisce quindi le istruzioni per la presentazione della domanda di riesame da parte dei richiedenti la cui istanza sia stata respinta per non avere superato i predetti controlli.

Si ricorda innanzitutto che il termine (non perentorio) per proporre riesame è di 20 giorni, decorrenti:

- dalla data di pubblicazione del messaggio in esame (ossia il 12.10.2021);
- ovvero dalla notifica del provvedimento di reiezione se successiva.

Nell'ipotesi in cui l'interessato non produca utile documentazione nei termini previsti, la domanda deve intendersi definitivamente respinta, fatta salva la possibilità di proporre ricorso amministrativo secondo quanto previsto dalla circ. INPS n. [94/2021](#) (§ 9).

#### **Procedura operativa**

Per proporre la domanda di riesame e allegare la relativa documentazione, l'utente deve accedere all'apposita funzione disponibile nella stessa sezione del sito [www.inps.it](http://www.inps.it) in cui è stata presentata la domanda, denominata "Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa (ISCRO)".

All'accesso, l'applicazione mostrerà in evidenza nella sezione "Le mie ultime domande" la domanda di ISCRO con il riepilogo delle informazioni principali e, per le domande per le quali l'istruttoria si sia conclusa con esito negativo, il tasto "Richiedi riesame".

La funzionalità che consente di richiedere il riesame è accessibile anche visualizzando i dettagli della domanda a partire dalla sezione "Le mie richieste".

Tramite i dettagli della domanda è inoltre possibile:

- visualizzare i dati trasmessi in fase di presentazione della domanda di prestazione;
- accedere ai motivi di reiezione della domanda;
- monitorare lo stato di lavorazione della domanda di riesame;
- scaricare tutte le ricevute e i provvedimenti;
- monitorare lo stato degli eventuali pagamenti.

Una volta attivata la funzione che consente di presentare la richiesta di riesame, viene richiesto di:

- esporre le motivazioni che hanno portato a tale richiesta;
- di riportare eventuali altre informazioni di rilievo;
- allegare l'eventuale documentazione a supporto delle motivazioni addotte.

Infine, cliccando sul pulsante "Presenta richiesta di riesame", la richiesta verrà trasmessa e sarà possibile accedere alla ricevuta con il numero di protocollo.

---

art. 1 co. 386 L. 30.12.2020 n. 178

Circolare INPS 30.6.2021 n. 94

Messaggio INPS 22.9.2021 n. 3180

*Il Quotidiano del Commercialista del 23.9.2021 - "Riesame delle domande di ISCRO da proporre entro 20 giorni" - Mamone*

*Il Sole - 24 Ore del 23.9.2021, p. 38 - "Domanda di riesame per l'iscro negata" - PrioschiGuide*

*Eutekne - Previdenza - "ISCRO" - Ascenzi M.*

## Attività finanziarie

### **INTERMEDIARI FINANZIARI**

**Intermediari finanziari e società di partecipazione - Criteri di qualificazione (circ. Assonime 21.9.2021 n. 28)**

Con la circ. 21.9.2021 n. 28, Assonime si sofferma nuovamente sulla nozione di intermediari finanziari e società di partecipazione (finanziaria e non finanziaria) ex [art. 162-bis](#) del TUIR, alla luce dei documenti di prassi emanati negli ultimi due anni.

Di seguito, sono riepilogati i chiarimenti di maggior interesse.

#### **Duplici test di prevalenza**

Per verificare se una società sia qualificabile, o meno, come società di partecipazione finanziaria o non finanziaria, è necessaria una doppia verifica (cfr. risposta interpello Agenzia delle Entrate 13.1.2021 n. [40](#)):

- innanzitutto, occorre determinare se le partecipazioni detenute siano, nel loro complesso, superiori al 50% del totale dell'attivo, c.d. *asset test* (in caso affermativo, la società riveste la natura di società di partecipazione; in caso negativo, la società è un "ordinario" soggetto assimilabile alle società industriali,

commerciali e di servizi);

- se l'*asset test* è superato, per valutare la natura finanziaria, o meno, della società di partecipazione, occorre stabilire se le partecipazioni in società industriali, commerciali e di servizi eccedono quelle in società bancarie e finanziarie (*test di prevalenza relativa*).

Ipotizzando, ad esempio, in 200 il totale dell'attivo, in 90 la parte dello stesso investito in azioni Stellantis, in 80 la parte investita in azioni Intesa Sanpaolo e in 30 le rimanenti attività, una lettura testuale delle disposizioni porterebbe a concludere che la società non possa rientrare in nessuna delle categorie disciplinate dall'[art. 162-bis](#) del TUIR, in quanto nessuno dei test previsti nei co. 2 e 3 della disposizione sarebbe verificato.

Invece, applicando l'impostazione fatta propria dall'Agenzia, il soggetto si qualificherebbe come società di partecipazione (essendo l'85% dell'attivo investito in tali asset) non finanziaria (le partecipazioni in società industriali eccedono quelle in società finanziarie).

Secondo Assonime, alla luce della citata risposta [40/2021](#), sembrerebbe che:

- nell'*asset test* (necessario per verificare la sussistenza di una società di partecipazione) rilevino sia la componente partecipativa, sia gli elementi patrimoniali-finanziari "connessi" alle partecipazioni;

- nel *test di prevalenza relativa* (verifica della natura delle società di partecipazione) rilevi unicamente la componente partecipativa.

Tale impostazione avrebbe però effettivi distorsivi: viene, ad esempio, riportato il caso di una società avente partecipazioni in soggetti "industriali" per un ammontare pari al 15% del totale dell'attivo, altri elementi patrimoniali-finanziari intercorrenti con gli stessi per un ammontare pari al 30% dell'attivo e un ammontare di partecipazioni in soggetti "finanziari" pari al 25% del totale dell'attivo, a cui si riconducono elementi patrimoniali-finanziari per un ammontare pari al 15% dell'attivo.

In una fattispecie come questa, gli elementi patrimoniali-finanziari attestanti una connessione con i soggetti partecipati sono decisivi ai fini della qualificazione come società di partecipazione, ma non rileverebbero ai fini della qualificazione della natura della *holding* e quindi il soggetto in questione dovrebbe essere qualificato come società di partecipazione finanziaria nonostante la somma delle partecipazioni in soggetti industriali e degli altri elementi patrimoniali-finanziari "connessi" (per un totale del 45% sull'attivo) sia superiore alla somma delle partecipazioni in soggetti finanziari e degli altri elementi patrimoniali-finanziari "connessi" (per un totale del 40% dell'attivo).

Secondo Assonime, il criterio dovrebbe essere unico "e coincidere con quello indicato (...) dalla norma che (...) pone riferimento sia ai titoli sia agli altri elementi patrimoniali attestanti una stabile connessione con le società partecipate".

Sul punto, sarebbe auspicabile un chiarimento esplicito dell'Amministrazione finanziaria.

#### ***Irrilevanza delle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante***

Assonime condivide la posizione della risposta a interpello Agenzia delle Entrate 19.4.2021 n. [266](#), secondo la quale, ai fini dell'*asset test*, occorre tenere conto, nel contempo:

- delle partecipazioni immobilizzate;

- delle partecipazioni che, pur essendo iscritte tra il circolante, erano classificate tra le immobilizzazioni e sono state allocate tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni in virtù di una decisione di smobilizzo.

Non rilevano, invece, le partecipazioni acquisite a fini meramente speculativi, rilevate *ab origine* nell'attivo circolante.

Secondo la circolare in commento, lo stesso criterio dovrebbe valere anche ai fini del *test di prevalenza relativa* per determinare la natura (finanziaria o meno) della *holding*.

#### ***Base imponibile IRAP delle società di gestione di portafogli finanziari***

Secondo Assonime, pare ormai assodato l'orientamento della risposta a interpello Agenzia Entrate 19.4.2021 n. [266](#), secondo cui i proventi e gli oneri finanziari derivanti dall'attività di *trading* sono esclusi dalla base imponibile IRAP delle società di gestione di portafogli finanziari, in quanto non ricompresi nelle voci A e B di Conto economico.

Deve, quindi, ritenersi superata la posizione della risposta a interpello Agenzia delle Entrate 24.4.2020 n. [121](#), secondo la quale i proventi e gli oneri derivanti sia dalla valutazione a fine esercizio, sia dal realizzo dei derivati avrebbero concorso alla formazione del valore della produzione netta, "in quanto rappresentativi dell'attività caratteristica" di tali società.

Infatti, anche se tali proventi e oneri derivano dalla gestione caratteristica, devono comunque essere classificati nell'area D del Conto economico, che l'[art. 5](#) del DLgs. 446/97 esclude dal novero delle voci rilevanti ai fini della determinazione del valore della produzione netta.

art. 162 bis DPR 22.12.1986 n. 917

*Il Quotidiano del Commercialista del 22.9.2021 - "Ancora dubbi sulla qualificazione di società di partecipazione" - Tardini*

*Il Sole - 24 Ore del 22.9.2021, p. 33 - "Intermediari finanziari, il doppio test per l'identificazione" - Folli - Piazza Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Holding" - Sanna S.*

## Leggi in evidenza

### FISCALE

DM MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 23.7.2021

#### FISCALE

**ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONI - Precompilazione delle dichiarazioni dei redditi - Invio al Sistema Tessera sanitaria dei dati delle spese sanitarie e veterinarie - Proroga al 30.9.2021 per le spese sostenute nel primo semestre 2021**

Il presente DM modifica il DM 19.10.2020, con il quale sono state stabilite le nuove modalità e termini per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, ai fini della predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate.

La novità consiste nella proroga dal 31.7.2021 al 30.9.2021 del termine per la trasmissione delle spese sanitarie e veterinarie sostenute nel primo semestre del 2021.

#### **Scadenze di invio per le spese sostenute nel 2021**

Con il DM 19.10.2020 sono state definite le nuove regole per l'invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, prevedendo anche il passaggio, a decorrere dalle spese sostenute dall'1.1.2021, ad una periodicità di trasmissione mensile rispetto alla precedente scadenza annuale.

Per effetto delle modifiche apportate dal DM 29.1.2021:

- la decorrenza della periodicità mensile è stata però differita di un anno, quindi si applicherà dalle spese sostenute dall'1.1.2022;

- in via transitoria, per le spese sostenute nel 2021, è stata introdotta una periodicità semestrale.

Per le spese sanitarie e veterinarie sostenute nel primo semestre 2021 (1° gennaio - 30 giugno 2021), la trasmissione telematica dei dati sarebbe dovuta avvenire entro il 31.7.2021, termine che è stato prorogato al 30.9.2021 per effetto del presente DM. Tale proroga si applica a tutti i soggetti tenuti a tale adempimento in base alla normativa vigente.

Resta invece ferma la scadenza del 31.1.2022 per la trasmissione telematica dei dati relativi alle spese sostenute nel secondo semestre 2021 (1° luglio - 31 dicembre 2021).

#### **Invio mensile per le spese sostenute dall'1.1.2022**

Dalle spese sanitarie e veterinarie sostenute dall'1.1.2022 si applicherà invece la nuova periodicità mensile, come previsto dal DM 19.10.2020.

L'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria dovrà avvenire entro la fine del mese successivo.

#### **Motivazioni della proroga**

La proroga dal 31.7.2021 al 30.9.2021 è stata disposta accogliendo le richieste avanzate da alcune associazioni di categoria, in considerazione delle difficoltà manifestate dai soggetti tenuti all'invio dei dati, in relazione:

- al periodo di emergenza sanitaria da COVID-19;

- all'adeguamento alle nuove specifiche tecniche, che prevedono la comunicazione di ulteriori dati.

#### **Ulteriori informazioni da inviare al Sistema Tessera Sanitaria**

Per le spese sostenute a partire dall'1.1.2021, il DM 19.10.2020 ha infatti stabilito che l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria deve includere, oltre alle informazioni relative alle modalità di pagamento (che si applicano dalle spese sostenute dall'1.1.2020), anche:

- il tipo di documento fiscale, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento;
- l'aliquota IVA o la natura della singola operazione ai fini IVA;
- l'esercizio, da parte del cittadino, dell'opposizione alla messa a disposizione dei dati all'Agenzia delle Entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata (in tal caso, non viene trasmesso il codice fiscale dell'assistito).

#### **Applicazione del principio di cassa**

Per stabilire la scadenza di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie si deve fare riferimento alla data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale che certifica le spese (art. 7 co. 2-bis del DM 19.10.2020, inserito dal DM 29.1.2021).

È stato quindi ribadito che l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria segue una logica "di cassa".

Pertanto, considerando ad esempio una prestazione professionale con fattura:

- emessa entro il 31.12.2020 e pagata a gennaio 2021, l'invio deve avvenire entro il 30.9.2021;
- emessa entro il 30.6.2021 e pagata a luglio 2021, l'invio deve avvenire entro il 31.1.2022;
- emessa entro il 31.12.2021 e pagata a gennaio 2022, l'invio deve avvenire entro il 28.2.2022.

## Scadenze della settimana

### **25 settembre 2021, Sabato \***

#### **Contributi ENPAIA**

Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia

#### **IVA**

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie - Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di agosto, in via obbligatoria o facoltativa

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di agosto hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale - Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi a luglio e agosto

### **28 settembre 2021, Martedì**

#### **Imposte dirette**

Micro, piccole e medie imprese - Termine iniziale, dalle ore 12.00, per presentare a Invitalia, tramite l'apposita procedura informatica, le domande di contributi per la valorizzazione economica dei brevetti

#### **IMU**

Soggetti passivi - Termine per regolarizzare l'omessa presentazione della dichiarazione relativa all'anno precedente, qualora obbligatoria, con la sanzione ridotta di 5,00 euro

Soggetti passivi - Termine per regolarizzare l'omesso versamento e l'omessa presentazione della dichiarazione, per l'anno precedente, con la sanzione ridotta del 10% e gli interessi legali

#### **IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali**

Persone fisiche, società di persone e soggetti IRES "solari" - Regolarizzazione versamenti modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021, la cui scadenza senza lo 0,4% era il 30.6.2021, con la sanzione dell'1,67% e gli interessi legali

#### **IRPEF, relative addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali**

Persone fisiche - Regolarizzazione dell'omessa presentazione in Posta del modello REDDITI 2021, con la sanzione ridotta di 15,00 euro, salva la presentazione telematica entro il 30.11.2021 senza sanzioni

#### **Prelievo erariale unico (PREU)**

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Primo versamento per il periodo contabile settembre-ottobre, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile maggio-giugno

### **30 settembre 2021, Giovedì**

#### **Antiriciclaggio**

Soggetti che effettuano operazioni in oro - Termine per effettuare la dichiarazione telematica alla Banca d'Italia-UIF delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente

#### **Assegni familiari**

Nuclei familiari in possesso di determinati requisiti - Termine per presentare all'INPS la domanda per la concessione dell'assegno temporaneo per i figli minori, a decorrere dall'1.7.2021 e fino al 31.12.2021

#### **Contributi ENPALS**

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Presentazione telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

#### **Contributi INPS**

Datori di lavoro agricolo - Presentazione in via telematica della denuncia contributiva della manodopera occupata, relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Imprese delle filiere agricole, pesca e acquacoltura - Presentazione telematica all'INPS della domanda per l'esonero dal versamento dei contributi a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dall'1.1.2020 al 30.6.2020

Lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Termine per presentare all'INPS la domanda per l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti per il 2021

#### **Contributi INPS lavoratori dipendenti**

Datori di lavoro - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente

#### **Contributi previdenziali e premi INAIL**

Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione - Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente

#### **Contributo CONAI**

Imprese importatrici con fatturato dell'anno precedente fino a 2 milioni di euro - Termine per inviare al CONAI la dichiarazione per avvalersi del contributo forfettario annuale per le importazioni di merci imballate

#### **Contributo INPS ex L. 335/95**

Committenti e associanti in partecipazione - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente

#### **Imposta di bollo**

Soggetti passivi IVA - Versamento imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse nel trimestre aprile-giugno, salvo differimento al 30 novembre per importi complessivi del primo e secondo trimestre fino a 250,00 euro

#### **Imposta di registro**

Locatore/locatario - Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese - Pagamento imposta per i nuovi contratti, rinnovi e annualità

### Imposta sulle assicurazioni

Assicuratori - Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di agosto e degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di luglio

### Imposte dirette

Esercenti attività d'impresa, arte o professione e titolari di reddito agrario, con determinati requisiti - Termine per presentare la dichiarazione dei redditi relativa al 2020 per accedere al contributo a fondo perduto perequativo

Lavoratori dipendenti stagionali, intermittenti, del settore turismo e spettacolo, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio - Presentazione all'INPS domanda per l'ulteriore l'indennità di 1.600,00 euro

Venditori al dettaglio di giornali, riviste e periodici - Presentazione telematica al Dipartimento editoria della richiesta per l'apposito credito d'imposta, in base alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell'anno 2020

### Imposte dirette e IVA

Banche, Poste, SIM, SGR, altri intermediari - Comunicazione telematica all'Agenzia Entrate e/o Dogane e Monopoli delle risposte negative cumulative sulle richieste di indagini bancarie, consegnate nel mese precedente

### IRAP

Soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a 250 milioni di euro, non intermediari finanziari o assicurativi - Versamento saldo 2019 e primo acconto 2020, senza sanzioni e interessi, per errata applicazione dei limiti comunitari sugli aiuti

### IRPEF

Soggetti che intendono partecipare alla ripartizione del cinque per mille dell'IRPEF relativa al 2020 - Termine per regolarizzare gli omessi, tardivi o incompleti adempimenti previsti, con versamento della sanzione di 250,00 euro

### IRPEF e IRES

Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, fiduciarie, altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica Anagrafe tributaria dei dati relativi alle variazioni o all'instaurazione di nuovi rapporti intervenute nel mese precedente

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati del mese precedente relativi alle c.d. "operazioni extra-conto" e agli altri rapporti intrattenuti

Imprese con esercizio "solare" - Termine per l'invio all'Ufficio delle Entrate della richiesta di autorizzazione per la valutazione al costo di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, iniziate prima dell'1.1.2007

### IRPEF e relative addizionali

Medici e altri professionisti sanitari, farmacie e altre strutture sanitarie, o soggetti dagli stessi delegati - Trasmissione telematica, al Sistema Tessera Sanitaria, dei dati delle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2021

Veterinari o soggetti delegati - Trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute nel primo semestre 2021, riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva

### IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS

Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 15 settembre - Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno - Versamento della quarta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 luglio - Versamento della quarta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

## IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive

CAF-dipendenti e professionisti - Termine per consegnare ai contribuenti la copia del modello 730/2021 elaborato e per inviare le dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate, in relazione ai modelli 730/2021 presentati dal 1° al 30.9.2021

Sostituti d'imposta - Consegna ai contribuenti copia del modello 730/2021, invio dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate e consegna modelli 730-1 a un intermediario o in Posta, in relazione ai modelli 730/2021 presentati dal 1° al 30.9.2021

Dipendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente - Termine di presentazione del modello 730/2021 ad un CAF-dipendenti o professionista abilitato

Dipendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente - Termine di presentazione del modello 730/2021 al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale

Dipendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente - Presentazione diretta in via telematica all'Agenzia delle Entrate, avvalendosi della dichiarazione precompilata, del modello 730/2021

## IVA

Autotrasportatori iscritti nell'apposito Albo - Registrazione delle fatture emesse nel trimestre aprile-giugno

Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati - Versamento e dichiarazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati nel secondo mese precedente

Rappresentante del Gruppo IVA - Termine per presentare direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, sottoscritta da tutti i partecipanti, con effetto dall'anno successivo

Soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi delle cessioni di benzina o gasolio per autotrazione, effettuate nel mese precedente e non documentate con fattura

Soggetti che hanno aderito al regime "IOSS" - Presentazione telematica della dichiarazione per il mese precedente relativa alle vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Soggetti con partita IVA - Emissione fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Fatturazione, registrazione e annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie

Soggetti extra-UE aderenti al regime del MOSS - Presentazione istanza di rimborso dell'IVA relativa all'anno precedente sugli acquisti di beni e servizi riguardanti i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici

Soggetti passivi IVA e consumatori finali - Termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate, tramite le funzionalità disponibili sul relativo sito

Soggetti residenti in altri Stati comunitari - Presentazione in via telematica al soggetto competente del proprio Stato della domanda di rimborso dell'IVA assolta in Italia sull'acquisto o importazione di beni e servizi nell'anno precedente

Soggetti residenti in Italia - Presentazione telematica al Centro operativo di Pescara della domanda di rimborso dell'IVA assolta in altri Stati comunitari sull'acquisto o importazione di beni e servizi nell'anno precedente

Soggetti residenti in Svizzera, Norvegia o Israele - Presentazione al Centro operativo di Pescara del modello IVA 79 per il rimborso dell'IVA assolta in Italia sull'acquisto o importazione di beni mobili e servizi nell'anno precedente

## Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Comunicazione ai Monopoli di Stato dei dati dei responsabili solidali per le somme giocate nel periodo contabile luglio-agosto

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento della rata mensile e degli interessi legali, in caso di accoglimento dell'istanza di rateizzazione

Proprietari, possessori, detentori apparecchi per il gioco lecito, concessionari rete telematica, altri soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta delle giocate - Rinnovo telematico iscrizione nell'apposito elenco "RIES" dell'ADM

#### Tributi, contributi e altre entrate

Soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 31.12.2017 che hanno aderito alla "rottamazione-ter" e/o al "saldo e stralcio" - Termine per effettuare il versamento delle rate scadute il 31.7.2020

Tutti i soggetti - Termine per effettuare il versamento delle somme che scadevano dall'8.3.2020 al 31.8.2021 in relazione alle cartelle di pagamento, agli accertamenti esecutivi e agli avvisi di addebito INPS

### 01 ottobre 2021, Venerdì

#### Imposte dirette

Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali - Inizio presentazione telematica della comunicazione per il credito d'imposta del 50% relativo agli investimenti pubblicitari, effettuati o da effettuare nell'anno in corso

#### IVA

Soggetti con diritto al rimborso infrannuale - Inizio presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della richiesta di rimborso o della comunicazione di utilizzo in compensazione, relativa al credito del trimestre luglio-settembre

## Altre scadenze

### 02 ottobre 2021, Sabato \*

#### Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

### 04 ottobre 2021, Lunedì

#### Imposte dirette

Imprese, professionisti, enti non commerciali - Inizio comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle spese sostenute dall'1.6 al 31.8.2021 ammissibili al credito d'imposta per la sanificazione e dispositivi di protezione

### 05 ottobre 2021, Martedì

## Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Società e associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco, bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, ecc. - Annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese di settembre

**06 ottobre 2021, Mercoledì**

### Imposte dirette

Locatore di immobili ad uso abitativo - Termine per presentare all'Agenzia delle Entrate l'istanza di concessione del contributo a fondo perduto in caso di riduzione del canone dell'immobile adibito ad abitazione principale

*\* Avvertenza: L'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011) ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".*